

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **268/1997** (ECLI:IT:COST:1997:268)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CHIEPPA**

Camera di Consiglio del **02/07/1997**; Decisione del **18/07/1997**

Deposito del **23/07/1997**; Pubblicazione in G. U. **06/08/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23370**

Atti decisi:

N. 268

## ORDINANZA 18-23 LUGLIO 1997

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Umbria, riapprovata il 3 giugno 1996 (Prime norme di urbanistica commerciale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 21 giugno 1996, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1996;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 giugno 1996, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale dell'Umbria (Prime norme di urbanistica

commerciale) riapprovata il 3 giugno 1996 con parziali modifiche, rispetto a quella approvata nella seduta del 1 aprile 1996, oggetto di rinvio da parte del Governo;

che nel ricorso si deduce la violazione dell'art. 127, commi terzo e quarto, della Costituzione avendo il Consiglio regionale riapprovato la delibera impugnata (da ritenersi "non nuova") con maggioranza semplice anziché assoluta, limitandosi ad apportare parziali e circoscritte modifiche rispetto all'originario testo oggetto del rinvio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, dato atto che nel frattempo il consiglio regionale dell'Umbria con delibera del 2 dicembre 1996, n. 277 ha revocato la delibera impugnata, ha dichiarato con atto notificato al Presidente del consiglio regionale ed a quello della Giunta dell'Umbria, di rinunciare al ricorso;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di legittimità costituzionale promosso, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della regione Umbria (Prime norme di urbanistica commerciale) riapprovata il 3 giugno 1996.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*